



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO

Via G. Garibaldi 3- 25050 Passirano (Bs) ☎ 030 6546075 - Fax 030 6548371 C.F. 98093190175
e-mail: segreteria@icpassirano.edu.it - bsic81200g@istruzione.it - bsic81200g@pec.istruzione.it
www.icpassirano.edu.it

SCUOLA DISLESSIA AMICA

All.5

Contratto integrativo sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro art. 22, comma 4, lettera C1 del CCNL 2018

la delegazione di parte pubblica: Dirigente Scolastico, Daniela Romoli

la delegazione di parte sindacale RSU nelle persone di: Mauro Barbieri, Cetti Maria Schinocca

VISTO il CCNL 2018

VISTI i contratti precedenti;

VISTO il Testo unico salute e sicurezza, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;

stipulano

Art. 1 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.
3. Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 2 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.

2. In relazione all'emergenza Covid il dirigente Scolastico

- si impegna a identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;
- pone particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;
- assicura misure di controllo all'interno dell'istituzione scolastica ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale, alunni e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;
- garantisce, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34;
- assicura l'opportuna informazione e formazione sulle procedure da adottare per prevenire la diffusione del COVID-19 all'interno dell'istituzione scolastica per il personale docente, ATA e per gli studenti;
- in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze individuate in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, garantisce, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale, quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi;
- prevede che all'ingresso delle sedi della segreteria e dei plessi sia rilevata la temperatura corporea dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale;
- dispone che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non venga consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, l'operatore scolastico si impegni ad avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico;
- si impegna ad assicurare, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere:
 - a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
 - alla pulizia e sanificazione, nonché alla ventilazione dei locali dell'istituto nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19, secondo le disposizioni del Rapporto ISS COVID-19, n.58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
 - all'adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro;
 - a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 - per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il

distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;

- a informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali dell'istituto;
- a consentire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità ben definite;
- a evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile.

Art. 3 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola anche in relazione alle misure anti-covid.

Art. 4 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore.

2. Nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi gli studenti, non superiore a 200 la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso Dirigente Scolastico.

3. Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

4. Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 5 - Il Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di Valutazione dei Rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 6 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 81/08, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'Autorità scolastica competente per territorio.

Art. 7 - Riunione delle figure preposte alla prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice, quando ne ravvede la necessità, una riunione di protezione-prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento sulla sicurezza;
- l' idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

5. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno , in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 8 - Rapporti con gli Enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.

2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 9 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.

2. L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico nel caso di modifiche di rilievo delle strutture.

Art. 10 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'Istituto viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 47 del testo unico citato.(RLS).

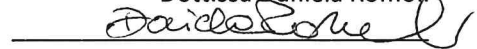
Il presente documento, consta di 4 pagine ed è allegato alla contrattazione annuale.

Passirano,

Firma dei contraenti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daniela Romoli



LE RSU

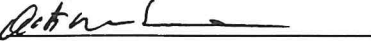
Mauro Barbieri



Baresi Elena Cinzia



Cetti Maria Schinocca



LE OO.SS.

CGIL _____

CISL _____

GILDA _____

SNALS _____

UIL _____